

Coronavirus. L'impatto delle misure anti-contagio sui rapporti di natura privatistica con pubblico, fornitori e clienti degli eventi sospesi. Il parere dell'Avv. Maurizio Bernardi

LINK: <http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/industry/coronavirus-avvocato.html>



11/03/2020 13:08
IndustryCoronavirus.
L'impatto delle misure anti-contagio sui rapporti di natura privatistica con pubblico, fornitori e clienti degli eventi sospesi. Il parere dell'Avv. Maurizio Bernardi Dal parere reso dal partner dello **Studio Pirola Pennuto Zei e Associati** a Casta Diva Group SpA, pubblichiamo alcune linee guida alle imprese del settore per capire come comportarsi: nei confronti di chi abbia già acquistato i biglietti, degli abbonati e degli artisti, ma anche verso i fornitori cui fossero stati corrisposti anticipi o commissionati dei lavori ora da annullare o rimandare, nonché nei confronti delle aziende clienti che avessero eventualmente pagato degli anticipi sui progetti sospesi. L'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del contagio da Coronavirus, ha bloccato, attraverso ristrette misure oggetto del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, qualsiasi tipo di manifestazione che preveda l'aggregazione di persone comportando così l'annullamento di molti eventi già programmati o in preparazione. Un danno incalcolabile per le agenzie di eventi che necessitano di consulenza legale per capire come comportarsi: - nei confronti di chi abbia già acquistato i biglietti, degli abbonati e degli artisti relativamente a spettacoli/eventi già programmati e annullati o rimandati per effetto del Decreto; - nei confronti dei fornitori cui fossero stati corrisposti anticipi o commissionati dei lavori ora da annullare o rimandare, nonché nei confronti dei clienti che avessero confermato gli eventi annullati o rimandati ed eventualmente pagato degli anticipi. A tale proposito ci viene in aiuto il parere reso dall'Avv. Maurizio Bernardi

(in foto), partner dello **Studio Pirola Pennuto Zei e Associati**, a Casta Diva Group SpA, reso disponibile al fine di fornire talune linee guida alle imprese del settore in questo complicato momento. Dopo il corretto inquadramento dei quesiti posti all'interno del contesto giuridico determinatosi per effetto del DPCM 8 marzo, si traggono le seguenti conclusioni: - laddove l'evento annullato divenga, per ragioni oggettive, impossibile a tenersi in altra data, e pertanto l'adempimento sia da considerarsi divenuto definitivamente impossibile, la società dovrà restituire ai terzi (pubblico pagante e aziende clienti) la controprestazione già ricevuta; - nel diverso scenario in cui un determinato evento, cancellato per effetto del Decreto, sia solo temporaneamente impossibile, e sia quindi riprogrammabile in altra

data, la società organizzatrice non sarebbe considerabile inadempiente, attesa la causa di forza maggiore che impedisce la tenuta dell'evento nell'immediato, e non sarebbe neppure tenuto alla restituzione della prestazione già ricevuta, almeno fino a quando la possibile prestazione dell'attività promessa - cioè la tenuta dell'evento - appaia ragionevolmente attuabile. Rispetto al rapporto tra la società organizzatrice e i terzi dai quali la stessa debba ricevere una prestazione (quali l'artista tenuto alla performance, ovvero i terzi fornitori di servizi necessari alla tenuta di un particolare evento), sono state formulate le seguenti considerazioni: - sebbene le previsioni contenute nel Codice Civile non facciano esplicito riferimento alla sorte - in caso di intervento di causa di forza maggiore - dei rapporti attivi nei confronti dei soggetti terzi in relazione all'acquisizione di servizi inerenti l'evento annullato, la questione è stata tuttavia affrontata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che il ricorrere di una causa di sopravvenuta impossibilità dell'adempimento per causa di forza maggiore non solo libera il debitore dai suoi obblighi di fornire la prestazione promessa,

salve le restituzioni dovute in caso di impossibilità definitiva della prestazione, ma ha effetto anche sugli obblighi del medesimo soggetto in quanto creditore di prestazioni nei confronti di terzi (come ad esempio nei confronti dell'artista o dei soggetti che avrebbero dovuto fornire servizi finalizzati alla tenuta dell'evento), di talché tali terzi non potranno considerarlo inadempiente rispetto all'obbligo di "beneficiare" della prestazione, e quindi non potranno pretendere la controprestazione, ed ove avessero già ricevuto in tutto o in parte anticipi o compensi, dovrebbero restituirli. Per l'effetto, la società organizzatrice non potrebbe quindi ritenersi tenuta, rispetto agli eventi cancellati, al risarcimento di danni, né all'adempimento delle obbligazioni contratte con i terzi, stante la causa di forza maggiore. Anche al riguardo dei rapporti con tali terzi, può ritenersi invocabile il principio per cui, l'adempimento conseguente alla causa di forza maggiore sia qualificabile come temporaneo, l'adempimento della prestazione da parte di tali terzi potrà essere considerato sospeso, ed esigibile (da parte della società organizzatrice) al momento in cui la tenuta

dell'evento torni ad essere possibile per la venuta meno della causa di forza maggiore. Quelle sopra svolte costituiscono ovviamente linee generali di condotta da applicarsi poi nei singoli casi pratici, che potrebbero presentare profili peculiari non affrontati dalla presente analisi. Al ricorrere di fattispecie di particolare complessità, sarà pertanto necessario procedere ad una disamina del singolo caso.